Fondi esteri non quotati: come indicarli correttamente nel quadro RW e calcolare l'IVAFE

In assenza di valore nominale e di rimborso, l'Agenzia chiarisce che va indicato il costo di acquisto.

Con la Risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF e del quadro *W* del modello 730 per gli investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi, conformi alla direttiva 2009/65/CE (cd. *fondi armonizzati*), **detenuti da persone fisiche residenti** in Italia **non esercenti attività d'impresa**. L'intervento dell'Agenzia nasce da un'istanza presentata da un ordine professionale, che ha raccolto i dubbi di diversi iscritti in merito alla corretta indicazione di tali quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, soprattutto nel caso di fondi di *private equity* istituiti, ad esempio, in Lussemburgo e gestiti da società di gestione estere.

La questione più rilevante della risposta riguarda **la valorizzazione delle quote**, trattandosi di strumenti non quotati, privi di un valore nominale e senza un valore di rimborso. Al riguardo i contribuenti si chiedevano quale riferimento utilizzare per la dichiarazione e il calcolo dell'IVAFE.

La valorizzazione delle quote

L'Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di un valore di mercato, nominale o di rimborso, le quote di tali fondi debbano essere valorizzate "*al loro costo di acquisto*" ai fini:

- della compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF (o quadro W del modello 730),
- della determinazione della base imponibile IVAFE.

"Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei *Fondi* oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, **devono essere valorizzate al loro costo di acquisto**."

Indicazione dello Stato estero

Altro chiarimento rilevante riguarda la corretta indicazione dello Stato estero nel quadro RW/W.

L'Agenzia specifica che:

"Nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato **in cui è istituito il Fondo** e non di quello in cui è stabilita la *management company*."

Conclusioni

La Risposta richiama e conferma l'applicazione dei principi

già espressi in precedenti documenti di prassi (circolari n. 28/E del 2012 e n. 38/E del 2013), secondo cui: "In mancanza di un valore nominale o di rimborso, il valore da assumere è pari al costo di acquisto." Questo criterio si applica tanto per il monitoraggio fiscale (*ex* art. 4 del D.L. n. 167/1990) quanto per l'IVAFE (art. 19, D.L. n. 201/2011). Il NAV (*Net Asset Value*), pur comunicato agli investitori, non può essere utilizzato come base imponibile.

Inoltre, chiarisce che deve essere indicato lo Stato di istituzione del fondo, e non quello della società di gestione.

***Link* al testo della risposta all' istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025**, con oggetto: MONITORAGGIO FISCALE – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche) – Obblighi di dichiarazione nel quadro RW del modello Redditi PF e quadro W del modello 730 -OICR esteri non quotati – Adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 ed in materia di IVAFE di cui dell'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d'impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari – Criteri di valorizzazione delle quote non negoziate in mercati regolamentati – Fondi armonizzati conformi alla direttiva 2009/65/CE – Le quote dei fondi esteri non quotati, prive di valore nominale e di rimborso, devono essere valorizzate al costo di acquisto, in quanto: non negoziate in mercati regolamentati; il NAV non costituisce un parametro fiscalmente rilevante – Determinazione della base imponibile IVAFE – La base

imponibile IVAFE è rappresentata dal costo di acquisto delle quote, in mancanza di valori di mercato, nominali o di rimborso – Codice Stato estero da indicare – Deve essere indicato lo Stato in cui è istituito il fondo, e non quello della società di gestione (management company) – Art. 4 del DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, comma da 18 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 05/06/2012

Obblighi di compilazione del modulo RW (monitoraggio fiscale), introduzione delle ritenute sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria e mitigazione delle sanzioni: il punto sull'applicazione del D.L. n. 167/1990 dopo le modifiche della Legge europea 2013

***Link* al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38 E del 23 dicembre 2013:** «*MONITORAGGIO FISCALE – Modifiche alla disciplina – Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello UNICO) – Casi di esonero dall'obbligo di compilazione del quadro RW – Applicazione della ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari – Violazioni degli obblighi di dichiarazione – Riduzioni sanzionatorie – Applicabilità del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 – Proporzionalità sanzioni ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997 – Violazioni commesse in relazione all'obbligo dichiarativo delle Sezione I e III del modulo RW ora soppresso – Applicazione del principio di legalità e del favor rei – Art. 9 della L. 06/08/2013, n. 97 (Legge europea 2013) – Artt. 4 e 5 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18/12/2013*»

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE): primi chiarimenti sulle nuove imposte "patrimoniali"

***Link* al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 2 luglio 2012:** *«IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero di persone fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche) – Primi chiarimenti – Art. 19, commi da 13 a 23, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 05/06/2012 – Primi chiarimenti»*